

# 16

## **CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE**

# INDICE

## *Normativa*

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 6

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 21

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 23

D.L. 12 giugno 2001 n. 217, art. 13, comma 1.

D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge 26 febbraio 2004, n. 45.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004*) art. 29 e 33 bis.

## *Criteri*

Nomina a Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato.

Inapplicabilità art. 21, co.5, legge 186/82.

*Delibera del 16 settembre 2010*

Nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Presidente di Sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale, Presidente di sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale.

Interpello e giudizio di idoneità.

*Delibera del 22 ottobre 2010*

Inapplicabilità dell'art. 11, co. 4, l. n. 1034 del 1971.

*Delibera del 6 maggio 2010*

Modalità di formalizzazione dell'avvicendamento dei presidenti di sezione interna

*Delibera del 31 maggio 2007*

Decorrenza giuridica della nomina a Consigliere di Stato ai fini del conferimento delle Presidenze di T.A.R.

*Delibera del 10 maggio 2001*

Applicabilità dell'art. 33, co. 6, l. n. 104 del 1992

*Delibera del 23 aprile 2013*

Applicabilità dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 217/2001 ai termini minimi di permanenza in servizio previsti dall'art. 21, comma 5, e dall'art. 29, commi 1 e 3, della L. n. 186/1982.

*Delibera del 9 maggio 2014*

Modalità di nomina, ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 90/2014, dei titolari degli uffici direttivi di cui all'art. 21 Legge n. 186/1982 che si renderanno vacanti entro il 1 gennaio 2016

*Delibera del 29 gennaio 2015*

Criteri per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi

*Delibera del 15 gennaio 2016*

Criteri per il monitoraggio previsto dall'art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016

*Delibera del 9 giugno 2017*

# NORMATIVA

## **Legge 27 aprile 1982, n. 186**

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O)

### **Art. 6. *Composizione dei tribunali amministrativi regionali.***

I tribunali amministrativi regionali sono composti da: presidenti di tribunale, consiglieri, primi referendari e referendari, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

Ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale possono essere conferite le funzioni di presidente di sezione secondo quanto previsto al successivo comma quinto.

I tribunali amministrativi regionali possono essere divisi in più sezioni, ciascuna composta da non meno di cinque magistrati.

Per l'istituzione di nuove sezioni staccate, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1, commi terzo, quarto e quinto, della *legge 6 dicembre 1971, n. 1034* , si provvede mediante legge.

Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del tribunale presiede la prima sezione; le altre sezioni, ivi comprese quelle staccate, sono presiedute da un consigliere di tribunale amministrativo regionale, al quale le funzioni di presidente di sezione sono conferite, con il consenso, dal consiglio di presidenza, tenuto conto anche dell'ordine risultante dal ruolo di anzianità. Tali funzioni cessano con il trasferimento ad altra sede o a domanda. Le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio sono presiedute da presidenti di tribunale amministrativo regionale.

I tribunali amministrativi regionali e le sezioni pronunciano con l'intervento del presidente e di due componenti.

Il presidente del tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.

Nei tribunali amministrativi regionali divisi in sezioni, il presidente del tribunale, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione di ciascuna sezione in base a criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le sezioni stesse.

Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.

In caso di assenza o di impedimento di magistrati, si applica l'articolo 7 del *decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214* .

In caso di assenza o di impedimento del presidente del tribunale amministrativo regionale o del presidente della sezione del tribunale amministrativo regionale, ovvero in caso di vacanza temporanea, le funzioni di presidente sono esercitate dal magistrato che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, dal più anziano nella qualifica.

---

**Art. 21. *Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale.***

I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di cui al n. 2) del precedente articolo 14, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio.

Sul conferimento delle funzioni e sull'assegnazione degli uffici di cui al comma precedente provvede il consiglio di presidenza con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio.

Limitatamente ai posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato la nomina è riservata a coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.

Limitatamente al conferimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale viene computata l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico <sup>(15)</sup>.

I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento dell'anzianità di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori.

Nei confronti dei consiglieri di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, resta fermo, ai fini della nomina alle qualifiche direttive, l'ordine di collocamento in ruolo esistente, anche in applicazione dell'articolo 50, terzo comma, della *legge 6 dicembre 1971, n. 1034*, alla data medesima. I consiglieri di Stato, che non siano in possesso dell'anzianità prescritta dal primo comma, sono valutati, indipendentemente dall'anzianità predetta, prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo.

I magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati dei tribunali amministrativi regionali possono rinunciare al turno di conferimento delle funzioni direttive previste dal secondo comma del presente articolo; il conferimento delle funzioni può essere disposto nei turni successivi, fermo il limite dei posti disponibili, con il consenso degli interessati e con collocamento in ruolo nella stessa posizione che avrebbero occupato in mancanza di rinuncia.

---

(15) Comma aggiunto dall'art. 13, *L. 21 luglio 2000, n. 205*.

### **Art. 23. Ruolo dei magistrati amministrativi.**

La tabella A allegata alla presente legge sostituisce la tabella organica del personale di magistratura del Consiglio di Stato, allegata alla *legge 21 dicembre 1950, n. 1018*, e

modificata dalla *legge 6 dicembre 1971, n. 1034* , nonché quella di cui all'articolo 12, lettera c), della suddetta legge n. 1034.

Nel ruolo del personale di magistratura sono collocati, secondo l'ordine seguente:

- 1) nella qualifica di presidente del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Stato;
- 2) nelle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato ed equiparate, i magistrati del Consiglio di Stato con qualifica di presidente di sezione;
- 3) nella qualifica di consigliere di Stato, anche in soprannumero, i consiglieri, i primi referendari e i referendari del Consiglio di Stato. I predetti primi referendari e referendari sono nominati consiglieri di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- 4) nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, i consiglieri di tribunale amministrativo regionale;
- 5) nelle qualifiche di primo referendario e di referendario, i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali.

I collocamenti in ruolo di cui al comma precedente sono effettuati sulla base dell'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza e col riconoscimento delle anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 17 della *legge 6 dicembre 1971, n. 1034* .

Salvo quanto previsto nel quarto comma del precedente articolo 21 i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, nel limite di cinque anni, fatta salva la valutazione degli effetti economici, e prendono posto nel ruolo secondo la predetta anzianità.

Ai primi referendari, ai referendari del Consiglio di Stato ed ai consiglieri di Stato in possesso di tale qualifica alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che sarebbero superati nel ruolo dai primi referendari e dai referendari dei tribunali amministrativi regionali per effetto dell'abbreviazione del periodo di anzianità prevista dagli articoli 17, 18 e 50 della presente legge, è riconosciuta l'anticipazione della data della nomina, ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento. In nessun caso, però, i referendari e i primi referendari del Consiglio di Stato, nominati consiglieri ai sensi del secondo comma, n. 3), del presente articolo, possono conseguire la nomina alle qualifiche direttive se non abbiano effettivamente svolto funzioni di istituto per almeno otto anni complessivi. Tale anticipazione della nomina non comporta il superamento in ruolo dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale in possesso di tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i consiglieri di tribunale amministrativo regionale pervenuti a tale qualifica a norma dell'articolo 16, secondo comma, della *legge 6 dicembre 1971, n. 1034* , la retrodatazione della nomina prevista dall'articolo 51, primo comma, della presente legge non comporta anteposizione in ruolo rispetto ai consiglieri di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge godevano di una maggiore anzianità nella qualifica. A tal fine la data della nomina di questi ultimi è anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad evitare che i predetti consiglieri di tribunale amministrativo regionale li superino nel ruolo.

---

**D.L. 12 giugno 2001 n. 217.**

*(Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.*

*Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2001, n. 134.)*

**Art. 13.**

1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

**D.L. 24 dicembre 2003 n. 354**

**Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.**

*Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 2004, n. 45 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*

**Art. 6-bis.** (1) *Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato.*

*(omissis)*

2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il



Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Presidente del Consiglio di Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

*(omissis)*

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2004, n. 45.

**Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza  
(Decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004)**

**Art. 29. Procedimento per il conferimento di funzioni direttive**

1. Il Consiglio di Presidenza esprime il giudizio di idoneità nei confronti dei magistrati che abbiano prestato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n.186.

2. Con propria deliberazione, il Consiglio di Presidenza fissa criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione sull'idoneità dei magistrati allo svolgimento di funzioni direttive, tenendo conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio.

**Articolo 33 bis. Differimento della presa di servizio <sup>1</sup>**

Nelle procedure di cui all'articolo 13, comma secondo, numero 1) della legge 27 aprile 1982, n. 186, la data di effettiva presa di servizio o di immissione nelle nuove funzioni da parte del magistrato interessato, qualora non sia ritenuta passibile di coincidenza con quella di perfezionamento del relativo provvedimento ovvero con la data che fissa la decorrenza giuridica del nuovo stato, può essere differita per gravi ragioni con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

---

<sup>1</sup> Articolo inserito con delibera del 28 maggio 2018.

# CRITERI

## **Nomina a Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato.**

Inapplicabilità art. 21, co.5, legge 186/82.

*Delibera del 16 settembre 2010*

Il Consiglio ha ritenuto che non sia applicabile l'art. 21, comma 5 della l. n°186/82 alla procedura di nomina di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato per le seguenti ragioni:

- a) tale qualifica è stata introdotta dall'art.6, bis, comma 2, d.l. 24 dicembre 2003 n. 354, conv. nella l. 26 febbraio 2004 n. 354, norma successiva e speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 21, comma 5;
- b) tale disposizione non risulta esplicitamente richiamata in relazione alla nuova qualifica;
- c) la qualifica di Presidente aggiunto non è funzionalmente omogenea alla titolarità di un ufficio giurisdizionale, rivenendosi anche sul piano sostanziale l'assenza della *ratio* del 5° comma dell'art. 21 cit.;
- d) l'attribuzione della qualifica in questione si accompagna con la prosecuzione delle funzioni di Presidente titolare di sezione presso il Consiglio di Stato.

**Nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Presidente di Sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale, Presidente di sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale.**

**Interpello e giudizio di idoneità.**

*Delibera del 22 ottobre 2010*

Articolo 1

1. Il Consiglio di presidenza esprime, ai sensi degli articoli 21, legge 27 aprile 1982, n.186 e 29, del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004, il giudizio di idoneità alla nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato, a presidente di sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, a presidente di Tribunale amministrativo regionale, a presidente di sezione esterna del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma - nonché a presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sede di Trento, secondo il procedimento e sulla base dei criteri indicati dalla presente delibera.

2. Il giudizio di idoneità è compiuto per merito assoluto secondo l'ordine di ruolo, in base ai criteri previsti dall'articolo 3.

3. Il conferimento della presidenza delle sezioni interne e staccate dei tribunali amministrativi regionali avviene in base alle procedure ed ai criteri previsti dalla presente delibera, in quanto compatibili.<sup>1</sup>

Articolo 2

1. Due mesi prima della data in cui si renderà disponibile la presidenza di una sezione del Consiglio di Stato, di una sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di un Tribunale amministrativo regionale, di una sezione esterna del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma -, del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sede di Trento, di una sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale, l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza predispone interpello per la copertura del posto, ove la vacanza sia certa e prevedibile, in particolare per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; allo stesso modo procede divenuta vacante una delle sedi indicate nel precedente periodo.

2. L'interpello è pubblicato sul sito Intranet della Giustizia amministrativa e contestualmente divulgato alle segreterie degli uffici che sono tenute a darne tempestiva notizia ai magistrati in servizio con qualifica di consigliere. L'atto di interpello indica espressamente la data di scadenza per presentare la domanda,

---

<sup>1</sup> Con delibera dell'8 febbraio 2013 è stato ripristinato il testo originario del presente comma. Il testo vigente alla data dell'8 febbraio 2013 era il seguente: *“Il trasferimento di uno dei presidenti nominati ai sensi del primo comma, nonché il conferimento della presidenza delle sezioni interne e staccate dei Tribunali amministrativi regionali avviene in base alle procedure ed ai criteri previsti dalla presente delibera, in quanto compatibili.”*

corrispondente a 15 giorni dalla pubblicazione nel sito Intranet. Nondimeno, per gli interpelli pubblicati dopo il 15 luglio e prima del 16 settembre, il termine di scadenza è di 30 giorni. <sup>2</sup>

3. Entro il termine indicato dal comma 1, l'interessato:

a) presenta domanda, anche a mezzo posta elettronica, utilizzando il modulo di cui all'allegato A alla presente delibera;

b) ha facoltà di produrre ogni documentazione utile al giudizio di idoneità.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 21, comma 2, ultima parte, della legge 27 aprile 1982, n.186 si provvede d'ufficio.

5. La data di riferimento per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla presente delibera è quella relativa alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

### Articolo 3

1. E' nominato il magistrato in possesso della maggior anzianità computabile secondo la normativa vigente, una volta verificata la sua attitudine all'ufficio direttivo da assegnare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.<sup>3</sup>

2. Il giudizio attitudinale tiene conto:

a) dell'attività svolta dal magistrato e, in caso di svolgimento di funzioni di presidenza di collegio, della eventuale mancanza di capacità organizzativa, desunte da elementi oggettivi che tengano conto, anche sulla base dei criteri stabiliti dall'art.133 c.p., delle condanne riportate in sede penale o disciplinare, nonché degli eventuali trasferimenti per incompatibilità funzionale o ambientale; si tiene conto altresì della sottoposizione a procedimento disciplinare, a procedimento di incompatibilità ambientale o funzionale, a processo penale o ad applicazione di una misura cautelare o di prevenzione, avuto riguardo alla gravità oggettiva e alla evidenza dei fatti per cui si procede; è fatta salva, in caso di esito favorevole dei detti procedimenti, l'adozione, per quanto possibile, di provvedimenti "ora per allora", ovvero che, in ogni caso, tengano conto della integrale anzianità utile comunque conservata;

b) dell'assenza di consistenti ritardi non adeguatamente giustificati nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri, in atto al momento dell'interpello oppure reiterati nel corso degli ultimi cinque anni;

c) dell'assenza di significative violazioni degli obblighi previsti dalle delibere in materia di assegnazione degli affari e carichi di lavoro.

---

<sup>2</sup> Comma modificato con delibera del 22 novembre 2013. Il testo originario era il seguente: *"L'interpello è pubblicato sul sito Intranet della Giustizia amministrativa e contestualmente divulgato alle segreterie degli uffici che sono tenute a darne tempestiva notizia ai magistrati in servizio con qualifica di consigliere. L'atto di interpello indica espressamente la data di scadenza per presentare la domanda, corrispondente a 30 giorni dalla pubblicazione nel sito Intranet"*.

<sup>3</sup> Comma modificato con delibera del 21 novembre 2014. Il testo originario era il seguente: *"E' nominato il magistrato in possesso della maggior anzianità computabile secondo la normativa vigente, una volta verificata la sua attitudine all'ufficio direttivo da assegnare."*

3. Fatto salvo il rispetto delle norme di legge vigenti, al fine di consentire il concreto espletamento del giudizio di cui ai precedenti commi, dallo stesso sono esclusi i magistrati che abbiano prestato un servizio effettivo d'Istituto inferiore a due terzi dell'intera carriera. La mancata assunzione delle funzioni comporta decadenza dalla nomina.

4. I presidenti degli uffici giudiziari indicati dal precedente articolo 2, comma 1, partecipano a incontri di aggiornamento sulle problematiche organizzative, in relazione agli sviluppi delle politiche legislative, informatiche e di bilancio, secondo le modalità stabilite con deliberazione dal Consiglio di presidenza.

#### Articolo 4

1. Ai fini della valutazione degli elementi di cui al precedente articolo 3, il Consiglio di presidenza acquisisce indicazioni a cura del capo dell'ufficio competente, fornite esclusivamente mediante la scheda predisposta dal Consiglio nell'allegato B alla presente delibera; il magistrato interessato ha facoltà di presentare eventuali osservazioni.

2. Il capo dell'ufficio competente, in caso di servizi prestati presso altre sedi nell'arco degli ultimi cinque anni, acquisisce a sua volta i necessari elementi dai competenti Capi di ufficio.

#### Articolo 5

1. Il Consiglio, ove ne ravvisi l'opportunità in relazione a profili determinati, ha facoltà di svolgere attività istruttoria, anche acquisendo ulteriori documenti e procedendo ad eventuali audizioni, in particolare dei magistrati che operino od abbiano operato nell'ultimo quinquennio nel medesimo organo in cui prestati o abbia prestato servizio l'interessato.

#### Articolo 6

1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di assegnazione per chi sia nominato nella qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente e presidente e presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, presidente di Tribunale amministrativo regionale, presidente di sezione esterna del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma – nonché presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sede di Trento, è di tre anni ai sensi dell'art. 21, comma 5, l. 27 aprile 1982, n. 186.
2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di assegnazione per i presidenti di cui al comma precedente, che siano stati trasferiti mantenendo la qualifica precedentemente acquisita, è di due anni.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Articolo modificato con delibera del 2 dicembre 2011. Il testo originario era il seguente: *“1. E' abrogata ogni altra delibera in materia di nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato, a presidente di Tribunale amministrativo regionale, a presidente di sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale e, in particolare, le delibere in data 23 novembre 1982, 20 giugno 2002, 17*

## Articolo 7

1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di assegnazione del magistrato a cui siano conferite funzioni di presidente, di sezione interna o staccata, di Tribunale amministrativo regionale è di due anni.
2. Il precedente comma non si applica qualora il magistrato cui siano state conferite funzioni di presidente di sezione interna o staccata faccia domanda per ottenere una qualifica superiore.<sup>5</sup>

## Articolo 8 <sup>6</sup>

1. La possibilità di non nominare il magistrato il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico si applica tanto al conferimento di funzioni direttive quanto al conferimento di funzioni semidirettive.
2. Per i posti che si rendono vacanti a partire dalla data di esecutività della delibera del Consiglio di Presidenza del 21 novembre 2014, con cui è stato novellato il presente comma, non sono nominati alle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato e di presidente di Tribunale amministrativo regionale i consiglieri di Stato e i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale il cui residuo periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni; i magistrati già in possesso della qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o di presidente di Tribunale amministrativo regionale non sono nominati all'altra di tali qualifiche, né gli è conferita la presidenza di un diverso Tribunale, se il predetto residuo periodo di permanenza in servizio sia inferiore a tre anni; non sono conferite funzioni semidirettive ai consiglieri di Tribunale amministrativo regionale il cui residuo periodo di permanenza in servizio sia inferiore a due anni. Ai fini del computo del residuo periodo di permanenza in servizio si fa riferimento alla data di cui all'articolo 2, comma 5, della presente delibera, se a tale data l'ufficio da conferire è già vacante; o, altrimenti, alla data in cui esso si renderà vacante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla nomina a presidente aggiunto del Consiglio di Stato e a presidente del Consiglio di Stato.<sup>7</sup>

---

*ottobre 2002, 5 dicembre 2003. 2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, sono confermate le delibere in data 31 maggio 2007, 16 giugno 2005, 10 maggio 2001, 5 aprile 2001. 3. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, si applica ai collocamenti fuori ruolo o in aspettativa disposti successivamente alla entrata in vigore della presente delibera."*

<sup>5</sup> Articolo aggiunto con delibera del 2 dicembre 2011.

<sup>6</sup> Articolo aggiunto con delibera del 2 dicembre 2011.

<sup>7</sup> Comma modificato con delibera del 21 novembre 2014 (letta e approvata). Il testo originario era il seguente: *"La mancata nomina deve essere specificatamente e adeguatamente motivata."*

N.B. Il comma 2 è stato annullato dal T.A.R. del Lazio, sezione II, con sentenza 22 marzo 2016, n. 3565. Con sentenza n. 4628 del 4 novembre 2016, il Consiglio di Stato, sezione IV, ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado e, per l'effetto, ha annullato senza rinvio la sentenza T.A.R. Lazio n. 3565/2016.

## Articolo 9

1. E' abrogata ogni altra delibera in materia di nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato, a presidente di Tribunale amministrativo regionale, a presidente di sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale e, in particolare, le delibere in data 23 novembre 1982, 20 giugno 2002, 17 ottobre 2002, 5 dicembre 2003.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, sono confermate le delibere in data 31 maggio 2007, e 10 maggio 2001.

3. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, si applica ai collocamenti fuori ruolo o in aspettativa disposti successivamente alla entrata in vigore della delibera del 22 ottobre 2010.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Articolo aggiunto con delibera del 2 dicembre 2011.



---

ALLEGATO A: MODULO DI DOMANDA – ARTICOLO 2 -

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a .... , il ....., in servizio presso ....., nella qualità di ....., a far data dal ....., chiede di partecipare all'interpello per la copertura del posto di .....

A tal fine dichiara che:

- a)** è stato/a - non è stato/a – condannato in sede disciplinare o penale (anche con sentenza ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.);
- b)** è stato/a - non è stato/a – trasferito per incompatibilità funzionale o ambientale;
- c)** è – non è – sottoposto/a a procedimento disciplinare, a procedimento di incompatibilità ambientale o funzionale, ovvero a processo penale;
- d)** è – non è – sottoposto a misura di prevenzione, a misura cautelare processuale penale personale o interdittiva;
- e)** è – non è – coniuge, parente fino al secondo grado, affine di primo grado, o convivente, di avvocato esercente la professione forense, o iscritto in un Consiglio dell'ordine, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario oggetto del presente interpello (solo per i magistrati interessati a sedi diverse dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma)

ALLEGATO B: SCHEDA INFORMATIVA – ARTICOLO 4 -

<b>Elementi di giudizio</b>	<b>Dati da indicare a cura del Capo dell'Ufficio</b>	<b>Osservazioni del Magistrato interessato</b>
Ritardo nel deposito dei provvedimenti negli ultimi 5 anni		
Puntualità nella partecipazione a udienze, camere di consiglio ed all'attività professionale in generale		
Decoro nel contegno tenuto in servizio ed in ufficio		
Numero dei provvedimenti depositati come estensore	Sentenze ..... Ordinanze ..... Decreti ..... <hr/> Totale <hr/> Merito ..... Cautelari ..... Riti speciali ..... Puro rito .....	
Documentate segnalazioni critiche da parte di colleghi, avvocati, personale amministrativo, istituzioni		

PARTE CONCERNENTE I MAGISTRATI CHE HANNO ESERCITATO FUNZIONI PRESIDENZIALI (ANCHE DI FATTO)

Numero di udienze presiedute		
Numero di casi in cui il visto o sottoscrizione presidenziali sono stati apposti oltre 90 giorni dalla data di deposito da parte del relatore		
Modalità di assegnazione degli affari e decreti di riparto delle materie fra le sezioni		

### **Inapplicabilità dell'art. 11, co. 4, l. n. 1034 del 1971.**

#### ***Delibera del 6 maggio 2010***

Il Consiglio di presidenza ha deliberato di non esaminare la domanda di nomina a Presidente di sezione del Consiglio di Stato proposta da un Presidente di T.a.r. ma condizionata, ai sensi dell'art. 11, co. 4, L. n. 1034 del 1971, dalla permanenza nel ruolo e nelle funzioni a quo in base ai seguenti argomenti:

inapplicabilità della norma sancita dal menzionato art. 11, co. 4, superata dall'istituzione, ad opera della L. n. 186 del 1982, del ruolo e della qualifica di Presidente di T.a.r. che presuppone l'inscindibile collegamento tra la funzione ricoperta e la qualifica posseduta; coerentemente, del resto, secondo la prassi costante, in caso di nomina di un Presidente di sezione del C.d.S. all'Ufficio di Presidente di T.a.r. è disposta la cancellazione dal ruolo iniziale;

evitare lesioni all'affidamento dei magistrati che aspirano a ricoprire il posto di Presidente di T.a.r. in concreto non lasciato libero;

evitare la violazione dell'art. 21, co5, L. n. 186 del 1982 che impone la permanenza minima triennale nella qualifica e nelle funzioni di destinazione.

### **Modalità di formalizzazione dell'avvicendamento dei presidenti di sezione interna.**

#### ***Delibera del 31 maggio 2007***

Il Consiglio di Presidenza, al fine di snellire il procedimento di avvicendamento dei Presidenti di Sezione interna, evitando, nel contempo, un appesantimento dell'attività della Presidenza della Repubblica, ha deliberato di modificare lo schema del D.P.R. di iniziale conferimento di funzioni semidirettive, omettendo di indicare la Sezione interna del TAR di destinazione; riducendo in tal modo lo spostamento dall'una all'altra Sezione del medesimo Tribunale – non incidente sullo *status*, né sulla funzione del magistrato – ad un atto organizzativo interno, adottato con decreto del Presidente del TAR, previa delibera del Consiglio di Presidenza.

### **Decorrenza giuridica della nomina a Consigliere di Stato ai fini del conferimento delle Presidenze di T.A.R.**

#### ***Delibera del 10 maggio 2001***

Il Consiglio di Presidenza, in relazione all'interpretazione dell'art. 23 della L. 27.4.1982 n. 186 ha approvato il criterio secondo cui la retrodatazione dei Consiglieri di Stato vale solo ai fini della qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.

### **Applicabilità dell'art. 33, co. 6, l. n. 104 del 1992**

#### ***Delibera del 23 aprile 2013***

Il Consiglio di presidenza ha stabilito che il magistrato in possesso della qualifica di consigliere di T.A.R. con funzioni di presidente di sezione interna, affetto da *handicap* grave certificato dalla apposita commissione insediata presso la A.S.L. competente ai

sensi della legge n. 104 del 1992, ha diritto, ai sensi dell'art. 33, co. 6, della menzionata legge, al trasferimento presso una sede di servizio che sia la più vicina al proprio domicilio – andando a ricoprire un posto di presidente di sezione interna vacante e oggetto di procedura di interpello alla quale ha partecipato – trattandosi di magistrato che conserva la medesima qualifica di appartenenza e continua a esercitare identiche funzioni.

**Applicabilità dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 217/2001 ai termini minimi di permanenza in servizio previsti dall'art. 21, comma 5, e dall'art. 29, commi 1 e 3, della L. n. 186/1982.**

***Delibera del 9 maggio 2014***

Il Consiglio di presidenza ha ritenuto applicabile la deroga disposta dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 217/2001 ai termini minimi di permanenza in servizio previsti dall'art. 21, comma 5, e dall'art. 29, commi 1 e 3, della L. n. 186/1982.

**Modalità di nomina, ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 90/2014, dei titolari degli uffici direttivi di cui all'art. 21 Legge n. 186/1982 che si renderanno vacanti entro il 1 gennaio 2016**

***Delibera del 29 gennaio 2015***

Il Consiglio di Presidenza, rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 - il cui comma 1 ha abrogato l'istituto del trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età (e, per i magistrati, fino al compimento del 75° anno di età) - "*Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore*";

Ritenuto che tale norma transitoria è volta a consentire all'Organo di autogoverno, durante i 18 mesi di sua efficacia (e conseguente ultrattività dell'istituto del trattenimento in servizio), di procedere alla sostituzione dei magistrati, e in particolare di quelli titolari di uffici direttivi o semidirettivi, che saranno collocati a riposo, anche per effetto della soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio, entro il predetto termine del 31 dicembre 2015;

Ritenuto che pertanto devono tempestivamente porsi in essere tutte le attività a tal fine necessarie;

Ritenuto che, dovendosi aver riguardo al numero assai maggiore del solito di posti direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti da ora al 31 dicembre 2015, è doveroso, in attuazione del precetto legislativo, procedere alla ricopertura di detti posti con anticipo assai maggiore di quello ordinariamente previsto (due mesi prima della prevista liberazione del posto), giacché nel predetto termine ordinario sarebbe impossibile esitare tutte le procedure, tra loro concatenate, all'uopo necessarie;

Rilevato che, infatti, entro il 31 dicembre 2015 questo Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa dovrà far fronte alla scopertura di n. 10 uffici direttivi presso il Consiglio di Stato (ivi compresi il Presidente e il Presidente aggiunto), n. 15 o 16

uffici direttivi presso i tribunali amministrativi regionali (comprensivi di quelli di Milano, Venezia e Roma, che si renderanno vacanti, rispettivamente, ad aprile, maggio e settembre 2014), e di un numero anche maggiore di uffici semidirettivi (presidenti di sezioni staccate o interne) parimenti presso i tribunali amministrativi regionali;

Ritenuto che – fatta eccezione per le presidenze dei TAR di Milano e Venezia, che si renderanno vacanti, rispettivamente, dal 10 aprile e dal 25 maggio prossimi, ed i cui interpelli andranno dunque autonomamente banditi, secondo gli ordinari criteri in vigore, il 10 febbraio e il 25 marzo pp.vv. – occorrerà pertanto procedere con più tornate successive di interpelli, giacché la ricopertura dei posti, prima direttivi e quindi semidirettivi, che si rendono vacanti per effetto della normativa in discorso darà luogo inevitabilmente alla scoperta di ulteriori uffici (giacché è del tutto evidente che da quelli meno ambiti i magistrati che ne avranno titolo si muoveranno verso quelli più ambiti), essendo presumibilmente necessario dar corso ad almeno tre distinte tornate per esaurire, completamente o quasi, tutte le nomine necessarie all'integrale ricopertura dei posti;

Ritenuto che ciascuna di dette tornate di interpelli, in ragione dell'elevato numero di posti da mettere a concorso in ciascuna di esse, richiederà molte settimane, e forse alcuni mesi, per essere integralmente espletata, con la dovuta ponderazione delle nomine che dovranno effettuarsi e nel debito rispetto della graduazione delle preferenze dei magistrati aspiranti, in ordine di ruolo;

Ritenuto che, a tal fine, il testo degli interpelli dovrà essere adeguatamente modificato, rispetto all'ordinaria formulazione, proprio per consentire l'effettivo rispetto di quelle stesse esigenze, regole e norme interne che questo Consiglio abitualmente considera ed applica (per esempio: dovendo gli aspiranti graduare, per i tribunali amministrativi regionali, le proprie preferenze tra sedi diverse, sembra ragionevole concedere un termine doppio di quello, pari a giorni 15, che si assegna nei casi in cui si concorra per un'unica sede; analogamente, dovendosi tener conto del ben maggiore lasso di tempo che si interpone fino al 31 dicembre 2015 rispetto agli ordinari due mesi, andrà esplicitata ed adeguatamente valorizzata la clausola *rebus sic stantibus*, giacché non può certamente escludersi la sopravvenienza di fatti straordinari, umani o normativi, dei quali andrà fatta espressa riserva al fine di poterne tener conto; etc.);

Ritenuto, pertanto, che, dopo una necessaria ma sollecita fase di elaborazione delle peculiarità delle regole che dovranno applicarsi proprio al fine di non derogare nella sostanza al contenuto dei criteri vigenti (e di cui alla delibera di questo Consiglio del 22 ottobre 2010), almeno due delle tre tornate di interpelli che si prevedono necessarie andranno bandite, in successione tra loro, rispettivamente entro i mesi di aprile e giugno/luglio di quest'anno (onde poter essere espletate, indicativamente, entro i successivi due mesi), potendosi rinviare a dopo l'estate, ossia entro il mese di settembre/ottobre, il bando dell'ultima integrazione di copertura dei posti (essenzialmente semidirettivi) che siano rimasti vacanti per effetto dell'espletamento dei precedenti concorsi, così da riservare ai mesi di novembre e dicembre i tempi tecnici per la formalizzazione ed il perfezionamento di tutte le nomine, nonché per gli eventuali aggiustamenti che si rendano necessari per fatti sopravvenuti;

Ritenuto che, operando secondo le predette modalità, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa sarà senz'altro in grado di completare tempestivamente tutte le attività occorrenti per assicurare la piena continuità della funzione

giurisdizionale amministrativa nel pieno rispetto del termine del 31 dicembre 2015, così come stabilito dal citato articolo 1 comma 3 del DL n. 90/2014;

Ritenuto che, pertanto, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa non ritiene che vi sia alcuna esigenza di prorogare il predetto termine del 31 dicembre 2015 per quanto riguarda la giurisdizione amministrativa, delibera di procedere alla ricopertura degli uffici direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 2015 nei modi e nei tempi di cui al superiore preambolo, dando atto che tutti i procedimenti a ciò necessari potranno essere tempestivamente espletati nel rispetto di tale termine.

## **Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi**

### ***Delibera del 15 gennaio 2016***

#### **Art. 1**

1. Ai sensi dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, integra illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

2. Si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto. Nel caso degli ordinari termini di cui all'art. 89, comma 1, c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 180 giorni. Nel caso dei termini dimezzati di cui all'art. 119, c.p.a., nonché nei riti dell'ottemperanza, dell'accesso e del silenzio, il ritardo che non eccede il triplo è quello superiore a 92 giorni. Nel caso dei termini di cui all'art. 120 c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 120 giorni. Nel computo dei termini si applica l'art. 8, comma 1, lett. e, della delibera del CPGA in data 18 gennaio 2013.

3. I ritardi gravi possono comunque essere giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora:

- a) il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;
- b) il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;
- c) si siano verificate condizioni personali o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;
- d) il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute;
- e) risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l'ordinario svolgimento del proprio lavoro.

#### **Art. 2**

1. I titolari degli incarichi direttivi vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando, previo richiamo rivolto al magistrato interessato, eventuali ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare.

2. I titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti di collegio informano degli eventuali ritardi i titolari degli uffici direttivi.

3. L'inosservanza dei doveri di vigilanza e di informazione, di cui ai commi precedenti, può essere valutata ai fini disciplinari, ove tale inosservanza sia grave, reiterata e ingiustificata.

#### **Art. 2 bis <sup>9</sup>**

1. Il Consiglio di Presidenza vigila sull'osservanza della presente delibera.

2. Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti, il Servizio per l'Informatica rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° maggio, 1° settembre e 1° gennaio di ciascun anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, il 10 maggio e il 10 settembre, relativamente ai ritardi del quadrimestre, nonché il 10 gennaio per la comunicazione riepilogativa dei ritardi riferiti all'intero anno trascorso. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva.<sup>10</sup>

3. Le competenti Commissioni svolgono gli accertamenti e le attività del caso.

#### **Art. 3**

1. Ferma rimanendo la valutazione ai fini disciplinari e quella prevista dalle norme vigenti per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi extragiudiziari, per la valutazione dei ritardi ai fini della nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, a consigliere di Stato, nonché per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si considerano consistenti i ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri qualora sia superato il triplo dei termini previsti dalla legge.

2. Si presumono ingiustificati, salvo che non sia diversamente dimostrato ai sensi dell'art. 1, comma 3, i ritardi superiori al triplo dei termini previsti dalla legge, in atto al momento della valutazione oppure reiterati, nel periodo rilevante ai fini della valutazione medesima; si considerano reiterati i ritardi superiori al dieci per cento dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri depositati dal magistrato nel periodo di riferimento.

#### **Art. 4**

A far data dall'entrata in vigore della presente delibera è abrogato l'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012.

#### **Art. 5**

La presente delibera si applica a tutti i procedimenti iniziati successivamente al 1° gennaio 2016.

---

<sup>9</sup> Articolo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 24 ottobre 2016.

<sup>10</sup> Comma modificato con delibera dell'8 marzo 2019. Il testo originario era il seguente: *“Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti di cui all'art. 8, lett. e) della delibera 18 gennaio 2013, il Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione (SCIT) rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ogni anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ogni anno. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva”*.

## *Relazione illustrativa*

1. La responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari per i ritardi nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni (lett. q, art. 2, comma 1 del d.lgs. 109/2006).

L'art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 109/2006 annovera tra gli illeciti tipizzati "il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto".

Tre, quindi, sono le condizioni perché il ritardo sia illecito: deve essere reiterato, grave e non giustificato.

Reiterato significa, con ogni evidenza, che il ritardo deve essersi verificato più di una volta, anche se non è necessario che sia anche abituale. In teoria anche due soli ritardi potrebbero bastare, anche se in concreto la non frequenza dei ritardi può rilevare in sede di giustificazioni.

Quanto alla gravità, la norma in vigore per i magistrati ordinari non ci dice cosa è grave ma cosa si presume che non lo sia, ossia un ritardo non eccedente il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto.

Nella giurisprudenza disciplinare, peraltro, il calcolo del triplo avviene al netto del termine ordinario di deposito. Nel senso quindi che, se il termine fosse di 30 giorni, il ritardo si presumerebbe grave solamente decorsi 120 giorni, pari alla sommatoria tra il termine ordinario e il triplo calcolato su tale termine.

Quanto alle giustificazioni, in assenza di tipizzazione da parte del legislatore, la giurisprudenza disciplinare, dopo un'iniziale applicazione più benevola, dal 2011 si è attestata su una regola per cui, decorso un anno, il ritardo sarebbe irragionevole e ingiustificabile, se non si alleghino da parte dell'incolpato e si accertino da parte della sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali. Quindi il decorso di un anno fonda una presunzione, per quanto non assoluta (e non potrebbe essere altrimenti), di ingiustificabilità del ritardo.

Molto si è discusso e si discute sull'individuazione delle circostanze eccezionali invocabili, se debbano essere circoscritte a condizioni personali del magistrato o se possano rilevare carenze organizzative dell'ufficio e i carichi di lavoro ove non equilibrati.

2. Sulla possibilità di applicare tale disciplina ai magistrati amministrativi, per via (auto)regolamentare, in forma di autovincolo.

Il d.lgs. 109/2006, come noto, non si applica ai magistrati amministrativi ma non ci sono dubbi che anche nel processo amministrativo debba essere assicurato, in primo luogo dai giudici, il rispetto del principio della ragionevole durata (v. art. 2, comma 2, del c.p.a.) .

Nulla vieta sembra vietare, quindi, di recepire tale disciplina in forma di autovincolo, a livello quindi di disciplina interna del CPGA, ancorandolo peraltro pur sempre alla previsione generale di responsabilità dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511,



applicabile ai magistrati amministrativi e, in forza della quale, constano precedenti condanne in sede disciplinare per il ritardo nel deposito dei provvedimenti.

La formula legislativa ci induce a ritenere, “non gravi”, ritardi non eccedenti il triplo dei termini ordinari, secondo il calcolo sopra ricordato.

Quindi, esemplificando, per il rito ordinario, il termine di tolleranza è da intendersi pari a 180 giorni (45 giorni sommati al suo triplo corrispondente a 135 giorni).

Per le materie dell’art. 119 c.p.a. (e per accessi, silenzi e ottemperanze), il termine di tolleranza è pari a 92 giorni (23 sommati al suo triplo di 69 giorni).

Per il rito dei contratti pubblici, il termine di tolleranza è pari a 120 giorni (30 sommati al suo triplo di 90 giorni).

Superati questi termini di tolleranza e con essi la presunzione di non gravità, i ritardi dovranno essere valutati in concreto, da parte della sezione commissione e del plenum del CPGA, tenuto conto del numero e dell’entità dei medesimi.

Con riferimento alle giustificazioni, si è ritenuto di tipizzare alcune cause di giustificazioni, sull’esempio di quanto già previsto dall’art. 2 della delibera del 30 novembre 2012, limitatamente alla nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale. Fermo restando che nella prassi applicativa potranno emergere altre cause di giustificazione, eventualmente legate anche a carenze organizzative e quindi di tipo oggettivo, e che quindi l’elenco contenuto nell’art. 1, comma 3, della presente delibera è esemplificativo.

### 3. – I doveri specifici a carico dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi

Deve muoversi dalla premessa per la quale sui titolari degli incarichi direttivi e semidirettivi grava il duplice obbligo non solo di rispettare i termini concernenti la loro parte di attività giurisdizionale (ad esempio, fissazione delle udienze; esame e rilascio in segreteria delle minute trasmesse loro dai relatori); ma anche di vigilare sull’esatta osservanza, da parte dei magistrati assegnati al loro ufficio o sezione, dei termini di deposito.

Questo dovere di vigilanza si accompagna ad un dovere di informazione e di segnalazione di eventuali ritardi agli organi competenti. In particolare i titolari di incarichi direttivi hanno l’obbligo di segnalare i ritardi agli organi titolari dell’azione disciplinare, mentre i titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti del collegio hanno l’obbligo di informare i titolari degli uffici direttivi.

Si reputa opportuno che l’adempimento del dovere di segnalazione sia peraltro preceduto, da uno o più richiami rivolti al magistrato interessato, al fine di prevenire l’illecito o almeno di porvi fine e rimuoverne gli effetti dannosi.

In occasione di tali richiami, il presidente dovrebbe concordare con il magistrato le misure più opportune per ovviare alle cause dei ritardi, facendo salvo l’equilibrio complessivo dei carichi di lavoro all’interno dell’ufficio e la garanzia di un minimo di produttività.

In presenza di ritardi accertati e segnalati agli organi competenti, dovranno essere avviati piani di rientro.

L’inosservanza dei doveri di vigilanza, richiamo, informazione e comunicazione dei ritardi debbono considerarsi possibili cause di illecito disciplinare, ove tale inosservanza sia, a sua volta, grave, reiterata e ingiustificata.

### 4.– La rilevanza dei ritardi nella progressione di carriera dei magistrati amministrativi.

In magistratura ordinaria il ritardo nel deposito dei provvedimenti è trattato differentemente a seconda che sia fatto rilevare in sede disciplinare o ai fini della progressione di carriera. Uno dei motivi che giustificano il trattamento differenziato è legato alla diversa natura del CSM, rispettivamente, quando esercita i suoi poteri disciplinari e quando promuove o effettua le nomine ai vertici degli uffici: esercitando nel primo caso una funzione giurisdizionale e nel secondo caso, invece, una funzione amministrativa.

Per la magistratura amministrativa, la rilevanza dei ritardi è già trattata in modo differenziato, più severo, in sede di autorizzazione degli incarichi, dove qualunque ritardo superiore al termine ordinario è idoneo a precludere l'autorizzazione dell'incarico da parte del CPGA.

Ai fini delle nomine a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, di consigliere di stato, nonché del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si è ritenuto che l'apprezzamento dei ritardi debba essere analogo.

Premesso che attualmente solo per il passaggio da referendario a primo referendario e poi a consigliere Tar, è stato codificato un termine di rilevanza dei ritardi, individuandolo in giorni superiori a 90, ma prevedendo diverse cause di giustificazioni (v. delibera del 30 novembre 2012, fascicolo 12 dei criteri CPGA), e che nulla è invece previsto (v. delibera 23 novembre 1982, fascicolo 13 criteri CPGA), per la nomina a consigliere di stato ai sensi dell'art. 19, co. 1, l. 186/1982, né il ritardo consistente è quantificato per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive (v. delibera 22 ottobre 2010, art. 3), più di una considerazione ci induce a ritenere che la misura dei ritardi da considerare possa essere dello stesso tenore.

In primo luogo, in entrambi i casi, esercitiamo una funzione che è e rimane, ad oggi, di natura amministrativa.

In secondo luogo, il nostro sistema di nomine avviene secondo il criterio del non demerito, senza che siano possibili valutazioni comparative.

In terzo luogo, una volta fissata l'asticella dei ritardi, che si presumono rilevanti ai fini disciplinari, rispettivamente, nel rito ordinario, allo scadere dei 180 giorni, non sembra che ci sia spazio sufficiente per un diverso computo numerico dei ritardi ai fini del demerito. Sicché anche in occasione dei passaggi di qualifica e del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive i ritardi significativi, ossia definiti consistenti ai sensi dell'art. 3 della delibera 22 ottobre 2010, saranno quelli superiori al triplo del termine di legge, introducendo in questo modo una disciplina unitaria che, per un verso, colma le lacune esistenti e, per altro verso, comporta l'abrogazione sul punto della ricordata delibera del 30 novembre 2012.

Semmai, una differenza si impone sul piano delle giustificazioni, attraverso una sorta di inversione dell'onere della prova. Nel senso che, nella valutazione ai fini della progressione di carriera, ritardi superiori al triplo del termine di legge, in atto al momento della valutazione o reiterati nel corso degli ultimi quattro anni, si presumono sempre gravi, salvo che non sia diversamente dimostrato dall'interessato (v. art. 3, comma 2). Secondo una prassi, anche procedimentale, peraltro già seguita da questo CPGA.

Infine, resta ferma la diversa valutazione dei ritardi prevista per il conferimento o l'autorizzazione degli incarichi extragiudiziaria dalle norme attualmente vigenti (delibera 18 novembre 2001, art. 4), valutazione ispirata ad un rigore maggiore se consideriamo che, in tale ambito, è richiesta l'assenza di ritardi e che qualunque ritardo ingiustificato, anche inferiore al triplo del termine di legge, è ostativo.

## **Criteria per il monitoraggio previsto dall'art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016**

### ***Delibera del 9 giugno 2017***

Il monitoraggio riguarda solo i "ritardi attuali" alla data del rilevamento automatico al fine di adottare le più opportune misure organizzative. Si propone di considerare attuali i ritardi quando, alla data del rilevamento automatico, non risulta depositata la prima minuta, ovvero, pur essendo depositata la prima minuta, ancorché in ritardo rispetto ai termini di cui alla delibera del CPGA 15 gennaio 2016, non risultano ulteriori attività da più di 30 giorni. Non si considera, invece, attuale il ritardo se, ancorché con il superamento dei termini di cui alla citata delibera 15 gennaio 2016, risulti depositata la prima minuta alla data del rilevamento automatico, e risultino espletate le ulteriori attività, ovvero non siano decorsi più di trenta giorni, senza attività, dal deposito della prima minuta. In presenza di ritardi attuali, i magistrati con ritardi vengono suddivisi in due tabelle: 10 o più ritardi; fino a 9 ritardi.

In caso di 10 o più ritardi, la 3<sup>a</sup> Commissione invierà una lettera al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, invitando a chiarire se il ritardo permane, le ragioni del ritardo, il tempo prevedibile di deposito della prima minuta e a fornire ogni altro elemento utile (come il carico di lavoro nei periodi rilevanti; eventuale sostituzione del presidente; congedi straordinari; benefici genitoriali o simili). Qualora, poi, risultino meno di 10 ritardi, la 3<sup>a</sup> Commissione rinvia il monitoraggio al successivo rilevamento trimestrale, riservandosi di adottare la precedente misura organizzativa. Anche in caso di meno di 10 ritardi, la 3<sup>a</sup> Commissione invierà ugualmente una lettera di chiarimenti al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, se il ritardo supera i nove mesi dalla data dell'udienza.

Una volta, poi, acquisite le controdeduzioni dei magistrati interessati, la 3<sup>a</sup> Commissione valuterà se trasmettere gli atti alla 2<sup>a</sup> Commissione, adottare ulteriori misure organizzative ovvero disporre l'archiviazione.